



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 7 del 12-04-2024

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI RILIEVO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI DENOMINATO "ReDvolution" POSTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AREA D'INTERSEZIONE FRA LA S.R. 10 VIA ROMA E LA S.P. 41 -VIA STAZIONE.

II RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Il diritto alla sicurezza, alla salute, alla quiete ed alla tranquillità, quale conseguenza per il benessere psichico dell'individuo, e di tutto ciò che costituisce la qualità della vita, sono costituzionalmente garantiti, tutelati ed assoluti;
- compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, migliorar la qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

CONSIDERATI i vari esposti ricevuti dall'Amministrazione Comunale, che segnalano la presenza di veicoli che transitano nell'intersezione situata tra via Roma S.R. 10 "Padana Inferiore" e via Stazione S.P. 41 "del Fratta" ad elevata velocità, ed in particolare mezzi pesanti e commerciali, mettendo a rischio l'incolumità delle persone e delle cose;

VISTA l'attuale disciplina della circolazione esistente nell'area d'intersezione fra la S.R. 10 "Padana Inferiore" – Via Roma e la S.P. 41" del Fratta" – Via Stazione;

CONSIDERATA la necessità di continuare a regolamentare i flussi veicolari e/o pedonali che interessano l'area d'intersezione sopra citata con impianto semaforico, al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico, nonché il generarsi di particolari situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di incentivare la sicurezza cittadina, con particolare riferimento alla tutela ed integrità degli utenti della strada, garantendo la sicurezza stradale circolante

sul territorio anche attraverso l'utilizzo di strumentazione omologata per l'accertamento remoto di infrazioni alle norme del Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, intervenire mediante l'installazione di dispositivi che consentono, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, di accertare anche in tempi successivi le modalità di svolgimento del fatto costituente illecito amministrativo ed in particolare dei veicoli che proseguono la marcia nonostante la segnalazione della lanterna semaforica la vietino;

VISTA la determinazione n. 267 del 21/12/2023, con la quale, a seguito procedura sulla piattaforma MEPA, è stato affidato l'incarico alla ditta Traffic Technology S.p.a., con sede in Marostica (VI), per la fornitura, con formula della locazione, di documentatore omologato di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso proietta luce rossa, da installarsi lungo la S.R. 10 – Via Roma all'intersezione con Via Stazione;

VISTA l'autorizzazione prot.4250/2024 di Veneto Strade s.p.a., quale Ente gestore della strada S.R. 10, in merito alla "installazione di n.2 rilevatori infrazioni semaforiche, al Km 344+146 lato destro dir. Montagnana e al km 344+232 lato sinistro dir. Legnago, lungo la s.r.10" compresi n.2 segnali di preavviso rilevazione infrazioni semaforiche;

CONSIDERATO che il dispositivo installato denominato "ReDvolution" è stato regolarmente omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come da decreto di cui al prot. n. 1384 del 07.03.2016 e successive estensioni, depositati agli atti;

VISTO il certificato di verifica conformità del 20/03/2024, ai sensi dell'art.116 del D.lgs 36/2023;

VISTO il nulla osta prot.9229/2024 di Veneto Strade S.p.a., quale Ente gestore della strada S.R. 10, in merito alla estensione alle 24 ore del tempo di funzionamento dell'impianto semaforico posto all'intersezione tra la S.R. 10 e la S.P. 4, al km 344+190, lungo la S.R. 10 "Padana Inferiore" all'interno del centro abitato;

VISTA la Nota del Ministero dei Trasporti 16.07.2007, n. 67906 nella parte riguardante la durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare;

VISTO il parere del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII del 15 maggio 2008 ad oggetto "Richiesta di informazioni e documentazione circa la durata del giallo";

VISTO lo studio antecedente la norma pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali";

VISTI gli artt. 6, 7, 38, 39 40, 41, 201 comma 1° - bis e 146 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli art. 156, 169 e 171 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI il Reg. UE 2016/679 e il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 73 del 29/10/2021 e n. 90 del 29/12/2021, con le quali è stata attribuita al Sindaco Valentino Girlanda, la Responsabilità, tra l'altro, in merito all'Ufficio Tecnico del Comune di Bevilacqua, per la durata del relativo incarico;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

- che a partire **dal giorno 15/04/2024** all'intersezione semaforica tra via Roma S.R. 10 "Padana Inferiore" e via Stazione S.P. 41 "del Fratta", venga reso regolarmente funzionante l'impianto denominato "ReDvolution", per la rilevazione automatica delle violazioni all'art.146 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada e s.m.i., regolarmente omologato;
- altresì, venga installata la regolamentare segnaletica verticale di preavviso della presenza dello strumento di rilevazione, al fine di garantire una adeguata pubblicità ed informazione agli utenti, nonostante la normativa vigente non fornisca prescrizioni in merito;
- che all'intersezione fra la S.R. 10 "Padana Inferiore" – Via Roma e la S.P. 41" del Fratta" – Via Stazione, la circolazione continuerà ad essere regolamentata, mediante impianto semaforico con i tempi semaforici divisi nei cicli già posti in essere, per l'intero arco della giornata;
- i tempi della luce colore giallo seguono i criteri indicati nella Nota del Ministero dei Trasporti 16.07.2007, n. 67906, nel parere del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII del 15 maggio 2008 avente ad oggetto "Richiesta di informazioni e documentazione circa la durata del giallo" e nello studio antecedente la norma pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali";
- nel caso di semaforo spento o lampeggiante, i veicoli provenienti da Via Stazione hanno l'obbligo di concedere la precedenza, all'intersezione, a coloro che circolano su Via Roma;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste agli art. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" mediante la posa in opera della necessaria segnaletica stradale;
- è fatto obbligo agli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla suddetta pubblicazione ai sensi della L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 8 - L. 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è il Geom. Girlanda Valentino - Responsabile Area Tecnica del Comune di Bevilacqua.

DISPONE

- A carico dei trasgressori della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.146 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- Gli appartenenti alle forze di Polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far rispettare quanto indicato nel presente dispositivo;

- La presente ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e diventa efficace con la messa in funzione del sistema ReDvolution secondo le prescrizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;

È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Copia della presente, per gli adempimenti di competenza, viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Minerbe (VR);
- Compagnia-Carabinieri di Legnago (VR);
- Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Montagnanese presso il Comune di Montagnana (PD) competente per il territorio;
- SUEM 118 – Verona
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Verona
- Veneto Strade S.p.a.
- Provincia di Verona – Settore Viabilità
- Prefetto di Verona

Il Responsabile
Girlanda Valentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa